

Civile Ord. Sez. 5 Num. 17193 Anno 2025

Presidente: LENOCI VALENTINO

Relatore: CRIVELLI ALBERTO

Data pubblicazione: 26/06/2025

Estensione giudicato
canoni leasing

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Maria Luisa AZZALINI, con avv. Giorgio Arseni;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*,
rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato;

- controricorrente -

Avverso la sentenza della CTR del Veneto, n. 990/18 depositata il
24 settembre 2018.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell'otto maggio 2025 dal consigliere Alberto Crivelli.

Si dà atto che il Sostituto procuratore generale Aldo Ceniccola ha
depositato requisitoria scritta a mezzo della quale ha concluso per il
rigetto del ricorso.

RILEVATO CHE

1. La presente controversia ha ad oggetto la deducibilità fiscale
(anno d'imposta 2010) dei canoni di leasing corrisposti alla società
Fortis Lease s.p.a. per la realizzazione di un distributore di
carburante e di un'area attrezzata per la sosta ed il parcheggio di
autovetture da parte della Azzalini Mario s.a.s., di cui la ricorrente
è socia. La Corte regionale, riformava la sentenza di primo grado,

impugnata da entrambe le parti, dopo aver precisato che il principio enunciato da Sez. U n. 10225 del 2017 (riguardo all'ammortizzabilità del costo di acquisizione del terreno costituente area di sedime di un impianto di distribuzione di carburante) poteva riguardare solo la quota dei canoni di leasing relativa al contratto avente ad oggetto la realizzazione dell'immobile strumentale alla distribuzione del carburante, ma non i canoni derivanti dal contratto avente ad oggetto l'area attrezzata per la sosta ed il parcheggio, in quanto tali attività non avrebbero potuto comportare una diminuzione del valore del terreno e costosi lavori di bonifica in caso di diversa utilizzazione dello stesso.

Avverso tale sentenza la contribuente, destinatario dell'avviso di accertamento con cui veniva recuperata a tassazione (a fini IRPEF) la quota di utili maggiori accertati a carico della società in virtù del suddetto disconoscimento, propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, mentre l'Agenzia resiste a mezzo di controricorso. La contribuente ha successivamente depositato memoria illustrativa, a mezzo della quale hanno espressamente eccepito il giudicato esterno di altra pronuncia intervenuta fra le stesse parti.

CONSIDERATO CHE

1. Pregiudizialmente occorre affrontare l'eventuale rilevanza del giudicato esterno. In proposito la parte ricorrente ha depositato una copia della sentenza, munita di certificato di passaggio in giudicato, resa dalla stessa CTR fra le stesse parti, pur avente ad oggetto una diversa annualità d'imposta (IRPEF 2012), distinta col n. 436/2023.

In tale pronuncia, con riguardo sempre all'area adibita a parcheggio pertinente all'area adibita all'impianto di distribuzione, è stata decisa la piena deducibilità, avendo la CTR preso atto di altra sentenza (la n. 705 del 2018) e del relativo passaggio in giudicato, pur relativa (quest'ultima) alla società ed all'IRAP.

E' vero che il giudicato relativo a una determinata annualità d'imposta non può incondizionatamente essere fatto valere anche per altre annualità, ma l'ostacolo è individuato dal riferimento ad elementi variabili.

Di contro va ribadito che

La sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità.

(Cass. n. 38950/21).

Orbene appare evidente che la deducibilità dei canoni di leasing in ragione della natura del bene cui gli stessi si riferiscono, attiene ad un elemento costitutivo, e l'imposta nella specie è la medesima (l'IRPEF gravante sugli utili della socia Maria Luisa Azzalini).

Deve dunque ritenersi l'efficacia di giudicato della pronuncia n. 436/2023 resa dalla CTR Veneto sulla presente controversia.

Quanto alla integrità del contraddittorio, versandosi in ipotesi di accertamento dell'utile spettante per trasparenza in capo al socio di società personale, deve osservarsi che pur non essendo evocati nel presente giudizio la società e l'altro socio, va osservato che avendo la sentenza passata in giudicato accertato l'assenza dell'utile aggiuntivo, per assicurare la ragionevole durata del processo deve escludersi la necessità di annullamento con rimessione al giudice del merito.

2. Per effetto di quanto precede il ricorso merita accoglimento, con assorbimento dei motivi e cassazione della sentenza impugnata; non dovendosi svolgere ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito il ricorso introduttivo dev'essere accolto.

Le spese gravano sulla parte controricorrente soccombente.

P. Q. M.

La Corte in accoglimento dell'eccezione di giudicato esterno, assorbiti i motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo.

Condanna la parte controricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 2300,00 oltre rimborso forfettario nel 15 % dell'onorario, i.v.a. e c.p.a., oltre ad € 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, addì 8 maggio 2025